PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio 4.2 - Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. **H2/ 34** DEL **29/03/2018**

OGGETTO: **Autorizzazione Unica rilasciata a favore di Remna s.r.l., di Milano, con Provvedimento Dirigenziale n. H2/1270 del 24/12/2013 per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico da 98,4 kW sul torrente Gavano, nel Comune di Molini di Triora - Provvedimento conseguenziale alla non veridicità della rappresentazione dei fatti e delle dichiarazioni rese.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- Remna s.r.l. in data 08/05/2013, con protocollo n. 22184, presentava istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, del D.M. 10/09/2010 e dell'art. 29 della L.R. n. 16/2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico da 98,4 kW sul torrente Gavano, nel Comune di Molini di Triora, allegando la documentazione progettuale di competenza e assumendosi la responsabilità della rappresentazione dei luoghi e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- la Provincia di Imperia, a seguito di specifico procedimento istruttorio e sulla base della rappresentazione dei fatti e delle dichiarazioni rese da Remna s.r.l. rilasciava alla medesima l'Autorizzazione Unica con Provvedimento Dirigenziale n. H2/1270 del 24/12/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico da 98,4 kW sul torrente Gavano, nel Comune di Molini di Triora, apportando successivamente una modifica della stessa con Provvedimento Dirigenziale n. H2/1368 del 10/12/2014, esclusivamente in merito alla proroga del termine di inizio lavori;
- in data 27/04/2016, con Provvedimento Dirigenziale n. H2/192, gli Uffici della Regione Liguria, in regime di avvalimento per la Provincia di Imperia, rilasciavano alla ditta Remna s.r.l. la concessione di derivazione idrica per l'uso idroelettrico dell'impianto autorizzato, condizione di efficacia dell'Autorizzazione Unica per l'inizio dei lavori, così come previsto al punto D) del dispositivo Provvedimento Dirigenziale n. H2/1270 del 24/12/2013;
- in data 24/04/2017, con prot. pec n. 11894, Remna s.r.l. comunicava l'inizio dei lavori per la costruzione dell'impianto mini-idroelettrico sul Rio Gavano;
- in data 09/08/2017 il Gruppo Carabinieri Forestale di Imperia acquisiva tutta la documentazione agli atti di questa Provincia relativa alla pratica in oggetto, come si evince dal verbale di acquisizione stessa data, agli atti del Settore;

VISTA la nota del Gruppo Carabinieri Forestale di Imperia, acquisita da questa Provincia con prot. pec n. 28006 del 09/10/2017, con la quale è stato segnalato che:

1) *"La relazione naturalistica ignora, nel tratto del Rio Gavano interessato dagli effetti della derivazione idrica, la presenza della trota Fario e del gambero di fiume ….. La presenza di tali specie è inserita dalla DGR 1122/2012 tra gli elementi ostativi alla presenza di centrali idroelettriche, anche di potenza inferiore a 100 Kw."*
2) *"Non viene correttamente segnalata la presenza di Habitat ad Alnus Glutinosa, ossia di foresta riparia a galleria a prevalenza dio Ontano …. Quanto sopra avrebbe rappresentato fattore ostativo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della DGR 1122/2012…"*
3) *"In prossimità del fabbricato destinato ad ospitare la turbina è stata effettuata una riduzione di superficie boscata di mq. 500 circa …."*
4) *"I lavori di realizzazione sono iniziati molto prima del rilascio dell'autorizzazione alla derivazione idrica, laddove invece la comunicazione di inizio lavori poteva essere fatta a partire dal rilascio dell'autorizzazione per la derivazione idrica…."*

VISTA la successiva nota pec n. 29085 del 23/10/2017 del Comune di Molini di Triora che, a seguito di apposito sopralluogo effettuato in data 29/09/2017 con il Gruppo Carabinieri Forestale di Imperia, ha escluso opere edilizie in difformità all'Autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:
- a seguito delle sopra richiamate acquisizioni, tali da far emergere una situazione di potenziale pericolo per l'ambiente, si è reso necessario un approfondimento tecnico adeguato in grado di fare chiarezza sulla predetta situazione e al fine di evitare possibili danni all'ambiente nel sito di cui all'oggetto;
- con nota di avvio del procedimento n. 28101 del 10/10/2017 sono state nel contempo chieste specifiche controdeduzioni a Remna in merito alla segnalazione del Gruppo Carabinieri Forestale, acquisite con nota pec n. 29286 del 25/10/2017;
- alla luce della specificità tecnico-scientifica delle valutazioni naturalistiche indicate dal Gruppo Carabinieri e delle controdeduzioni fornite da Remna, si è altresì resa necessaria la sospensione dell'Autorizzazione Unica rilasciata, al fine di approfondire con il supporto di una professionalità tecnico-scientifica adeguata le criticità evidenziate, impedendo sin da subito il rischio di pregiudizio all'habitat prioritario oggetto di tutela normativa specifica e il grave danno per l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi di pregio;
- con Provvedimento Dirigenziale n. H2/132 del 02/11/2017 è stata quindi sospesa l'Autorizzazione Unica rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. H2/1270 del 24/12/2013 per la costruzione ed esercizio dell'impianto *de quo*, al fine di verificare la veridicità della rappresentazione dei fatti e delle dichiarazioni rese dal soggetto autorizzato;
- con D.D. n. 744 del 22/12/2017 è stato affidato incarico al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università degli Studi di Genova, rappresentato dal Direttore Responsabile Prof. Mauro Mariotti, per l'espressione di un parere scientifico qualificato sulle criticità naturalistiche oggetto di rilievo da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Imperia, ritenuto tale Dipartimento idoneo e titolato ad esprimere un parere qualificato in merito, essendo il suo Direttore Responsabile un esperto in materia e redattore di specifica documentazione sull'habitat 91E0 in Liguria e, dunque, profondo conoscitore della realtà vegetazionale e ittico-faunistica del nostro territorio in relazione alla problematica di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che il parere reso dal Prof. Mauro Mariotti, in qualità di Direttore Responsabile del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della vita dell'Università degli Studi di Genova, acquisito agli atti con prot. n. 3900 del 12/02/2018, così conclude:
"*L'habitat prioritario 91E0* (Allegato I, Direttiva CEE 92/43) è presente lungo il tratto del Rio Gavano compreso tra la zona in cui è previsto lo sbarramento (opera di presa) e il punto sottostante l'edificio della centrale (già costruito)….";*

"L'habitat 91E0 si esprime in modo più completo e rappresentativo nella zona dove è previsto lo sbarramento (opera di presa) e in altre zone a valle, soprattutto sul versante sinistro e presso lo sbocco di piccoli rivi affluenti del Rio Gavano";*
"La struttura della vegetazione, le dimensioni degli alberi di ontano (Alnus glutinosa) e ancor più quelle delle ceppaie testimoniano la presenza dell'habitat 91E0 da diversi decenni";
"L'habitat 91E0 presente lungo il tratto esaminato del Rio Gavano contribuisce a costituire un buffer essenziale per la naturalità del luogo e importante per la sopravvivenza del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) più volte osservato e segnalato con numerosi individui".
"La relazione naturalistica sottoscritta dalla Dott.ssa Valentina Borgna, allegata al progetto presentato da REMNA S.r.l. per ottenere l'Autorizzazione unica di concessione di derivazione acque ad uso idroelettrico (Prot. Provincia di Imperia n. 0022184 dell'8 maggio 2013) contiene lacune su aspetti fondamentali, errori gravi, dichiarazioni non corrispondenti al vero e ridondanze fuorvianti".

RILEVATO che pertanto sussistono carenze, errori ed omissioni nella relazione tecnico-naturalistica di parte presentata dal soggetto istante al momento della richiesta di Autorizzazione Unica, in quanto si esclude la presenza di specie ed habitat che invece esistono in situ e che, ai sensi della DGR 1122/2012, sono preclusivi in modo assoluto dell'ammissibilità dell'intervento;

VALUTATE, quindi, alla luce dell'approfondita relazione dell'Università di Genova, avente natura di documentazione fondamentale e sostanziale per l'inquadramento ittico-faunistico-vegetazionale del luogo di costruzione dell'impianto considerato, come non condivisibili le osservazioni presentate da Remna s.r.l. con nota pec n. 29286 del 25/10/2017, con le quali si contestano i rilievi mossi dal Gruppo Carabinieri Forestale di Imperia di mancata segnalazione della presenza nel sito considerato a far data già dall'istanza della ditta (2013) del gambero di fiume e della trota fario, nonché dell'esistenza dell'habitat 91E0 ad Alnus Glutinosa, per le motivazioni sotto indicate:
- la relazione di parte presentata nel 2013 dalla ditta Remna s.r.l. contiene dati rivelatisi molto limitati, con numerose imprecisioni scientifiche, incongruenze e gravi errori nomenclaturali. In particolare, sono risultate mancanti totalmente indagini utili relative agli habitat oggetto di tutela, tra cui in primis l'habitat prioritario 91E0. E' altresì emersa l'assenza di dati descrittivi sugli stessi habitat ripari che avrebbero dovuto essere rilevati, cartografati e valutati con rilevamenti fitosociologici o floristici;
- la relazione forestale a firma del dott. Stefano Assone per la Remna, a contestazione dei rilievi evidenziati dalla Forestale, definisce un'area d'indagine che, da un lato, copre solo l'estrema parte superiore della lunghezza del corso d'acqua e, dall'altro, si allarga eccessivamente sui versanti, in aree che di fatto non sono interessate dal progetto o lo sono marginalmente. I dati forniti si riferiscono quindi principalmente alla zona su cui insistono le opere di presa (trascurando il resto del tratto sotteso dalla derivazione richiesta) e ai versanti nella parte esterna al geosigmeto fluviale-ripario. Peraltro, si riscontrano imprecisioni significative, tra cui ad esempio il riferimento alla scheda di rilevamento dei carabinieri forestali, che considera solo la seconda pagina della scheda stessa, negando il fatto che questa [nella prima pagina] fornisca dati importanti sulla presenza, negli strati arborei e arbustivi, di specie guida o altamente frequenti nell'Habitat 91E0, in particolare la percentuale significativa di Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Salix caprea, Cornus mas;
- la relazione del dott. Scaletta per la ditta Remna, sempre a contestazione dei rilievi della Forestale, richiama a supporto della tesi di mancata presenza dell'habitat 91E0 "l'Atlante degli Habitat. Natura 2000 in Liguria", nel quale però viene chiaramente riportato che l'Habitat 91E0 può presentarsi in diversi aspetti e include anche aspetti ripari, specificando che sono quelli più frequenti in Liguria, dove "costituiscono strette cinture arboree o arborescenti, disposte in modo frammentario lungo i corsi d'acqua (rivi, torrenti o fiumi)" e che "gli aspetti ad Alnus glutinosa, diffusi lungo il reticolo di quasi tutta la Liguria, formano una fascia sottile al margine di corsi

d'acqua, che spesso presentano alvei incassati e si trovano stretti fra il corso d'acqua e il bosco di versante (ostrieti, castagneti, faggeti)"; così avallando i rilevi mossi dai Carabinieri della Forestaleo;
- le due edizioni del 2010 e del 2013 della Carta regionale dei Tipi Forestali specifica che, lungo il tratto del Rio Gavano considerato, le formazioni forestali riparie sono riferibili ad "Alneto ad Ontano nero", cioè , utilizzando il termine scientifico dell'Ontano nero, Formazioni forestali riparie ad Alnus Glutinosa, corrispondente secondo la stessa Carta all'habitat 91E0;

RITENUTO, pertanto, che :
- l'habitat prioritario 91E0, richiamato dalla DGR 1122/2012 come elemento di incompatibilità assoluta con la realizzazione di un impianto mini-idroelettrico, esiste ed era già richiamato nelle pubblicazioni tecnico-scientifiche di settore del 2010, verificabile da un esperto della materia;
- la struttura della vegetazione, la dimensione degli alberi di ontano (Alnus glutinosa) e le dimensioni delle ceppaie testimoniano la presenza dell'Habitat 91E0 da diversi decenni;
- eventuali azioni di compensazione o mitigazione di impatto dell'impianto, come risulta dalla relazione dell'Università di Genova, sono improponibili non solo per le chiare norme vigenti, ma perché avrebbero effetti molto parziali e non potrebbero compensare l'alterazione/riduzione del servizio ecosistemico svolto dall'habitat 91E0 a favore delle biocenosi acquatiche e riparie presenti nel tratto di Rio Gavano interessato dall'impianto;
- la Relazione Naturalistica presentata con il progetto da Remna s.r.l. e sottoposta al regime giuridico dell'autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 contiene lacune su aspetti fondamentali, errori gravi, rappresentazioni dei fatti e dichiarazioni non corrispondenti al vero, nonché ridondanze fuorvianti;

ACCERTATA, dunque, la presenza, nel sito oggetto di costruzione dell'impianto sul Rio Gavano, dell'Habitat 91E0, cioè dell'habitat che risulta incompatibile con la realizzazione di centrali mino-idroelettriche ai sensi della DGR Liguria 1122/2012, e considerato che la realizzazione in loco di tale impianto danneggerebbe gravemente l'ecosistema ivi presente, rigorosamente tutelato a livello europeo per il suo pregio naturalistico e per la sua funzione indispensabile a favore delle biocenosi acquatiche e riparie presenti sul tratto del Rio Gavano considerato;

RITENUTO, altresì, che la tutela degli Habitat 91E0, nello specifico, e più in generale dell'ambiente, costituisca interesse pubblico superiore e prevalente rispetto sia all'interesse pubblico di produzione di energie alternative che all'interesse del privato, il quale, in relazione alla non veridicità della rappresentazione dei fatti e delle dichiarazioni rese non può vantare alcun legittimo e tutelabile affidamento;

TENUTO CONTO:
- che l'istruttoria svolta dall'Amministrazione Provinciale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto è stata senza alcun dubbio fuorviata in modo determinante da una relazione naturalistica di parte privata palesemente lacunosa, errata, omissiva e non corrispondente al vero sulle parti naturalistiche e sui dati scientifici più complessi e delicati, in ordine alla qualificazione specifica della situazione faunistico-ittico–vegetazionale del luogo considerato, inducendo gli Uffici in errore nella rappresentazione dello stato di fatto reale e, quindi, nella valutazione comparativa della compatibilità impiantistica con le disposizioni regionali di settore;
- che ciò è stato altresì aggravato dalla circostanza per cui nell'ambito del procedimento istruttorio per il rilascio di un'Autorizzazione Unica a fini mini-idroelettrici la relazione naturalistica che inquadra lo stato dei luoghi nella loro specificità scientifico-naturalistico, valutando aspetti vegetazionali, ittici e faunistici, non può fare a meno di rilievi e campionamenti sul posto in periodi e momenti biologicamente idonei, oltre che a richiami specifici di documenti probatori riguardanti pubblicazioni scientifiche esistenti, e che l'Ente autorizzante non possiede nel suo organico le specifiche competenze, né le risorse disponibili per verificare in tempo reale la veridicità di dati

estremamente complessi e variegati, in particolar modo in relazione ai tempi in cui il provvedimento di accoglimento o diniego va emanato per rispettare la disciplina normativa di settore e quella a garanzia del giusto procedimento amministrativo;
- che quindi la documentazione naturalistica, insieme a tutti gli altri elaborati progettuali presentati contemporaneamente all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione, era un documento determinante per la valutazione dell'ammissibilità del progetto ed era inoltre sottoposta disciplina giuridica dell'art 75 del D.P.R. 445/2000 e, pertanto, se non veritiera, causa di decadenza per il dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

PRESO ATTO, dunque, che:
- la relazione naturalistica e, conseguentemente, l'istanza della ditta Remna s.r.l. di avvio al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto contengono non veritiere rappresentazioni dei fatti e dichiarazioni rese sensi del D.P.R. 445/2000;
- la constatazione della reale presenza dell'habitat 91E0, protetto dalla normativa europea e nazionale, nonché dalla DGR Liguria n. 1122/2012, ricade nell'assoluta, prioritaria e necessaria tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, come interesse pubblico superiore rispetto a qualsiasi altro interesse pubblico o privato in conflitto;

ACCERTATO, in conclusione, che, in relazione alla non veritiera rappresentazione dei fatti e non veritiere dichiarazioni rese dalla parte istante, sussistano i presupposti per l'esercizio dell'autotutela, ed in particolare della decadenza di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

la decadenza dell'autorizzazione Autorizzazione Unica rilasciata a favore della ditta Remna s.r.l., di Milano, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, del D.M. 10/09/2010 e dell'art. 29 della L.R. n. 16/2008 D.P.R., per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico da 98,4 kW sul torrente Gavano, nel Comune di Molini di Triora.

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato a Remna s.r.l. Via De Amicis 26, 20123 MILANO, e al Gruppo Carabinieri Forestale di Imperia.

Il Dirigente del Settore
Ing. Michele Russo